

(N. 1243-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 novembre 1950*

*modificato dalla I Commissione permanente (Interni) della Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1680)*

**d'iniziativa dei Senatori BOERI e MERLIN Angelina**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 FEBBRAIO 1951

### Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

##### Art. 1.

È autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia, condannati dal tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confino di polizia ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o che abbiano subito carcerazioni per attività antifascista.

##### Art. 2.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica bandirà il concorso, determinando, sentiti i Prefetti, le farmacie da destinare al concorso stesso in limiti proporzionati al numero di coloro che rientrano fra i farmacisti compresi nella presente legge, farmacie risultanti disponibili nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 1.

È autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia o in chimica-farmacia, condannati dal tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confino di polizia ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o che abbiano subito carcerazioni per attività antifascista.

##### Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

Gli eredi dei proprietari di farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'articolo 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, che siano state distrutte successivamente al 1° gennaio 1921 per motivi politici e non siano state riaperte nè trasferite da parte degli aventi diritto, possono chiedere al Prefetto, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la riapertura della farmacia, e possono trasferirla, purchè a favore di farmacista, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO